



COMUNE DI L'AQUILA  
ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE  
V. L. XXV Aprile - 67100 L'Aquila

 <b>COMUNE DELL'AQUILA</b> <b>SETTORE TERRITORIO</b>
<b>28 APR. 2011</b>
Prot. n. <u>24425</u> <b>USCITA</b>

**Avv. Domenico de Nardis**  
Dirigente Settore Avvocatura

SEDE

Egregio avvocato,

giunge all'attenzione dello scrivente il fatto che alcune richieste di contributo, inoltrate dai cittadini ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'OPCM 3881 dell'11 giugno 2010, non riuscirebbero ad avere la conclusione positiva dell'iter poiché sarebbe contestato l'intervento proposto in contrasto con la disposizione dell'OPCM richiamata.

In particolare, si contesta il fatto che qualora si acceda al contributo forfettario di 500,00 o 750,00 €/mq, a seconda dell'entità del danno subito, si debba comunque procedere ad un intervento di sostituzione edilizia e non già di riparazione del danno.

Invero, da una tranquilla lettura di quanto disposto all' art. 5 della menzionata OPCM, le cose starebbero ben diversamente.

Infatti il comma 1 recita: "*i proprietari di edifici danneggiati con esito di agibilità E possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia*".

Quindi è una loro facoltà addivenire o meno ad un intervento di sostituzione edilizia, ma in caso positivo per gli stessi il "*contributo è valutato sulla base del costo risultante dal progetto definitivo di riparazione e miglioramento*" che "*non può superare ..... il costo di produzione definito per l'edilizia agevolata della Regione Abruzzo*" comma 4 - OPCM 3881/2010).

Ed infatti la disposizione contenuta all'articolo 5 propende in prima analisi per interventi di riparazione con miglioramento sismico, ciò tuttavia senza ignorare quello che testualmente è riportato, sia dalle prime battute al comma 4): "*Ferma restando l'applicazione delle disposizioni*



dell'OPCM 3790/2009 ..... qualora il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del 60% e fino all'80% di quello di un edificio adeguato, sommato ai costi di riparazione delle parti strutturali e non strutturali e degli impianti e dell'adeguamento igienico-sanitario, risultante da una perizia asseverata, superi il costo per l'intervento di sostituzione edilizia" il contributo ammesso non potrà essere superiore al richiamato costo di produzione dell'edilizia agevolata della regione Abruzzo.

Il comma 5 stabilisce ciò che la perizia asseverata deve indicare per procedere ad un intervento di sostituzione edilizia; punti che ben si discostano da quanto indicato al comma 2) sui costi unitari forfettari e che testualmente si riporta.

"Ove non si proceda alla redazione di un progetto di intervento" qualunque esso sia "il contributo di cui al comma 1) è valutato sulla base dei costi unitari forfettari che, nel caso in cui tutte le unità immobiliari contenute nell'edificio siano adibite ad abitazione principale, si assumono pari a 500,00 €/mq nei casi in cui le parti strutturali non siano **danneggiate** o siano **leggermente** danneggiate, ossia siano presenti danni **leggeri** su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES, e a 750,00 €/mq nei casi di danni strutturali più gravi".

Appare quindi nella stretta facoltà del richiedente addivenire alla richiesta forfettaria che sarà modulata a secondo del livello del danno riportato e documentato nella scheda AeDES.

Sul punto è intervenuto anche il decreto n° 24 del 4 febbraio 2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione che approva l'elenco della documentazione progettuale da allegare alle richieste di contributo di cui alle OPCM 3779, 3790, 3881.

Nell'allegato elenco, per gli edifici di esito E, sono ben differenziate le voci tra E trattate come B rafforzata (C1); riparazioni con miglioramento sismico (C2 e C3); importo forfettario (C4 e C5); ricostruzione (C6) ed infine riacquisto (C7).



COMUNE DI L'AQUILA  
ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE  
P. Z. XXI - L'Aquila - 67018 L'Aquila

Alla lettera I) della scheda riassuntiva della documentazione, viene spiegato che *"Nei casi di tipologia di intervento C4) e C5),"* dovrà essere presentata *"copia della scheda AeDES redatta dalla DICOMAC con l'indicazione del danno riportato alle strutture ove disponibile o, in alternativa, perizia asseverata sul livello del danno subito dal fabbricato."*

A tal proposito si chiede un parere a Codesta Avvocatura, soprattutto circa le azioni propositive da intraprendersi presso la Struttura Commissariale, tese al varo di provvedimenti idonei al superamento delle tante rigidità interpretative discendenti dagli atti di volta in volta presi in esame.

*Cordialmente*

*L'Aquila li, 27 aprile 2011*

L'ASSESSORE  
*Pietro Di Stefano*

